

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

BONGINI PAOLA AGNESE

07/04/2020

### FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma di euro 1.717,76 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 31/10/2011. Chiede altresì il pagamento degli interessi legali.

Con le controdeduzioni l'intermediario resistente ha sostenuto di avere già rimborsato quanto dovuto in base alle previsioni contrattuali. Chiede il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Le controversie riguardanti i casi di estinzione anticipata di prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ovvero delegazione di pagamento costituiscono una ampia casistica all'interno dell'attività svolta in questi anni dall'Arbitro Bancario Finanziario, su cui i diversi Collegi erano pervenuti ad un costante e consolidato orientamento così riassumibile:

- (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote;
- (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- (c) l'importo da rimborsare viene di norma stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il



numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue, a meno di pattuizioni diverse tra le parti;

(d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 6167/2014, 10035/16, 10003/16, 10017/16 e n.5031/2017).

La recente sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, dichiarando che *“l'art 16 par 1 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito deve includere tutti i costi a carico del consumatore”*, ha in parte modificato questo orientamento, almeno per quanto attiene l'esigenza di includere anche i costi upfront nel computo delle somme da rimborsare.

Pertanto il Collegio di Coordinamento, con la decisione numero 26525/19 del 17.12.2019, ha stabilito il seguente principio di diritto:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

In particolare, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie che:

*“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Nel caso di specie, riscontrata la natura recurring o upfront delle riportate voci di costo, applicando ai costi recurring il criterio pro-rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi upfront il criterio equitativo definito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 31.378,83	Tasso di interesse annuale	4,75%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	329,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	31/10/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,40%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissione per l'Intermediario Finanziario (maturata)				1.101,49	Upfront	37,40%	412,01		412,006
Commissione per l'Agente in attività finanziaria (maturata)				777,76	Upfront	37,40%	290,92		290,917
Costi assicurativi (al netto imposte)				672,58	Criterio contrattuale		339,09	237,18	101,910
Totale				1.879,25					804,83

Risulta altresì un pagamento asserito ma non provato di €101,91.

Il ricorrente contesta altresì l'applicazione della penale per equo indennizzo in caso di estinzione anticipata. Nel contratto tale penale è prevista nei termini stabiliti dall'art.125 sexies TUB, comma 2 e risulta che il debito residuo, anche considerando gli oneri non rimborsati, eccede la soglia di 10.000; l'applicazione del richiamato indennizzo appare conforme al dettato contrattuale che ricalca quanto disposto dal TUB.

Deve infatti ritenersi che il rispetto dei limiti previsti nell'art. 125 sexies, commi 2 e 3 del TUB, concreti l'osservanza dei criteri di equità e adeguatezza che il legislatore ha inteso fissare per la determinazione dell'indennizzo a favore dell'intermediario, apparendo poco probabile, secondo una valutazione legale tipica ex ante, che la perdita subita dal finanziatore per effetto della estinzione anticipata del rapporto sia inferiore alla soglia predeterminata dalla legge.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 804,83, al netto di quanto eventualmente già corrisposto anche da terzi debitori, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA